



Ufficio Studi

SM.amc

Quesito n. 214-2009/C

CNN 14-05-2009



U-STN-2009-1784

Gentile Notaio  
Maria GENTILE  
Via Conciliazione n.1

20017 - RHO (MI)

Gentile Notaio,

Lei chiede se l'atto di adesione ed acquiescenza ad un testamento, con il quale l'erede legittimario leso presta adesione alle disposizioni testamentarie e quindi accetta l'assegnazione fatta dal *de cuius* a suo favore, sia titolo idoneo per la trascrizione di accettazione tacita di eredità.

Nel quesito come da Lei formulato, risulta espressamente che il soggetto che presta adesione al contenuto del testamento è un legittimario solo leso nella sua quota di legittima e non è pretermesso; la differenza non è di poco conto, posto che solo il primo può assumere comunque la qualità di erede essendoci in suo favore la delazione, che difetta, invece, nella seconda ipotesi.

Nel caso, infatti, del legittimario pretermesso occorrerà esperire vittoriosamente l'azione di riduzione del testamento per divenire erede (sul punto, si rammenta che vi è autorevole dottrina - Cicu - che non sostiene una simile interpretazione, sul presupposto che il legittimario seppur pretermesso è comunque erede. In questa sede si intende aderire alla dottrina ormai maggioritaria nonché alla giurisprudenza sostanzialmente unanime, che invece, si attestano sulle posizioni interpretative più sopra enunciate, cfr. recentissimamente, CICALA, *La delazione dell'eredità*, in *Tratt. delle successioni e donazioni*, a cura di Bonilini, Milano, 2009, 1066 ss).

Fatta questa breve precisazione che occorre tenere in opportuna considerazione, si rammenta in via generale che la disciplina della trascrizione dell'accettazione dell'eredità e di acquisto di un legato è contenuta all'art. 2648 c.c., il cui valore per concorde interpretazione della dottrina è legato al rispetto del principio della continuità delle trascrizioni di cui all'art. 2650 c.c., piuttosto che al fine di risolvere potenziali conflitti fra più aventi causa (cfr. art. 2644 c.c.) (per un'analisi completa delle problematiche afferenti il tema in questione: DE RUBERTIS, *La trascrizione dell'acquisto del legato e il notaio*, in *Vita Not.*, 1996; FERRI L., *La trascrizione degli acquisti mortis causa e problemi connessi*, Milano, 1951; ID., *Della trascrizione*, in *Comm. Scialoja-Branca, sub artt. 2643-2682*, Bologna-Roma, 1995; GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, II, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1993; MARICONDA, *La trascrizione*, in *Tratt. Rescigno*, Torino, 1997; HERCOLANI, *La trascrizione degli acquisti mortis causa*, in *Tratt. Bonilini*, 2009, 1366).

Ciò detto, l'atto di adesione ed acquiescenza al testamento appare rientrare tra gli atti che importino accettazione tacita d'eredità ed in quanto tale suscettibile di trascrizione.

Infatti, esso è un atto che presenta le peculiarità di cui all'art. 476 c.c., posto che è un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare da parte del legittimario lesa: non vi sarebbe infatti, ragione di prestare il proprio consenso alle disposizioni testamentarie nonché acquiescenza alla sostanziale lesione, se non vi fosse la presupposta volontà di accettarle e potrebbe sostenersi che tale condizione costituisca il motivo di un simile atto.

Inoltre, il chiamato ha il diritto di compiere un simile atto proprio in virtù della delazione in suo favore alla successione di cui si tratta: infatti, considerato che egli è solo lesa e non pretermesso, può ben essere considerato chiamato.

Cordiali saluti



Sereno Merello